

# A.N.B.I.R.

*(Associazione Nazionale Biologi Insegnanti e Ricercatori)*

## STATUTO

### DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

#### ALLEGATO “A”

**Art. 1** - E' costituita l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIOLOGI INSEGNANTI e RICERCATORI denominata “ANBIR”.

**Art. 2** - Essa ha sede legale presso lo studio Miele sito in Giugliano in Campania via Aviere Mario Pirozzi 22, secondo piano ed eventuale sede organizzativa presso la sede dell'Ordine Nazionale dei Biologi via Icilio 7.

**Art. 3** - La durata è illimitata

#### **Caratteristiche – Scopo**

**Art. 4** - L'Associazione è indipendente, pluralistica, apartitica, aconfessionale, e non persegue finalità di lucro:

- a) rappresentare, organizzare, tutelare i biologi impegnati nelle attività didattiche e ricercatori in tutte le università e scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, ivi compreso le scuole operanti nella formazione professionale;
- b) programmare e attuare iniziative di aggiornamento culturale e professionale finalizzate al potenziamento, contenutistico e metodologico, della didattica delle scienze, della ricerca, della conservazione della natura e del patrimonio storico culturale, della valorizzazione della diversità genetica e biologica;
- c) contribuire, attraverso studi, convegni, pubblicazioni, ricerca e ogni altra idonea iniziativa, alla crescita professionale dei Biologi Insegnanti e Ricercatori;
- d) sostenere a livello centrale e periferico, la pianificazione delle educazioni trasversali a forte valenza biologica (educazione alla salute, educazione ambientale, educazione alimentare, educazione sessuale, educazione al rispetto e alla conservazione del patrimonio culturale etc.) anche in funzione dell'orientamento e della continuità educativa;
- e) identificare e attuare nuovi e specifici percorsi di formazione, qualificazione e sviluppo professionale dei propri iscritti anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie educative e le modalità della formazione a distanza;
- f) creare occasioni di incontro, di scambio di esperienze, di studio e di lavoro in comune tra Biologi Insegnanti e Ricercatori dei diversi territori locali,

regionali, nazionali, europei ed extraeuropei, anche mediante l'individuazione di forme di partenariato tra le strutture organizzative delle più significative esperienze di educazione scientifica;

- g) curare, eventualmente, la pubblicazione bimestrale di una rubrica dedicata alla "Didattica delle scienze" sul sito dell'associazione, nonché su riviste autorevoli che ne facciano richiesta ivi compreso l'organo ufficiale di informazione dell'Ordine Nazionale dei Biologi;
- h) promuovere la partecipazione dei Biologi alla vita degli Organi Collegiali nella Scuola e nelle Università, per la componente <<Docenti>>, << Genitori>> e <<Ricercatori>>;
- i) offrire collaborazione professionale al Ministero dell'Istruzione e ai suoi organismi periferici, nonché a tutte le infrastrutture di gestione dei servizi al mondo educativo.

Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà collaborare con l'Ordine Nazionale dei Biologi e con qualsiasi altra istituzione pubblica o ente privato, nonché con altri organismi, movimenti o associazioni con i quali si ritenga utile avere collegamenti.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura dalle istituzioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

### **Membri - Organi**

**Art. 5** - Possono diventare soci dell'associazione tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola pubbliche e private, ricercatori di tutte le Università pubbliche e private ed enti di ricerca accreditati, nonché quelli della formazione professionale, Biologi, purché iscritti e non iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi.

**Art. 6** - I soci si distinguono in:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari

Sono soci fondatori quelli risultanti all'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ai soci ordinari, iscritti nel libro dei soci da almeno cinque anni, la qualifica di socio fondatore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono successivamente all'associazione.

Sono soci Onorari coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per la loro attività e benemeranza in ambito scientifico.

**Art. 7** - Tutti i soci sono tenuti all'osservanza incondizionata dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci Onorari, sono tenuti al pagamento della quota annuale nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**Art 8** - La qualifica di socio si perde per:

- 1) **recesso**; la richiesta di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
- 2) **decadenza**; quando non si partecipa alle attività sociali per più di un anno senza alcuna giustificazione motivante l'assenza.
- 3) **morosità**; dovuta al mancato pagamento di una annualità della quota associativa.
- 4) **radiazione**; che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
  - per essersi il socio reso colpevole, entro o fuori dell'ambito sociale, di azione disonorevole;
  - per aver svolto attività contraria alle finalità dell'associazione.

**Art. 9** - Il socio che smette di far parte dell'ente perde ogni diritto derivatogli dalla qualifica di socio. Può comunque essere riammesso a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo e previo versamento di una nuova tassa di ammissione.

**Art. 10** - Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Consiglio dei Probiviri

**Art. 11** - Tutti i soci, qualsiasi sia la categoria di appartenenza, iscritti nel libro dei soci alla data di convocazione dell'assemblea e in regola con la quota associativa, hanno il diritto di partecipare alle assemblee.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea viene convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso. L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria.

**Art. 12** - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a cura del Presidente con preavviso di almeno 10 giorni mediante affissione presso la sede dell'associazione e comunque in qualsiasi modo che ne garantisca la pubblicizzazione. Tale avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare. Le assemblee sono tenute nella sede sociale o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

**Art. 13** - Le deliberazioni sono valide qualsiasi sia il numero degli intervenuti e sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

**E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi** per iscritto elusivamente ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione. I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario del Consiglio Direttivo.

**Art. 14** - All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- 1) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi
- 2) eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- 3) deliberare sulle linee programmatiche delle attività da svolgere
- 4) deliberare sulle proposte di modifiche dello statuto
- 5) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo, ivi compreso la proposta di scioglimento dell'associazione.

**Art. 15** - Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'assemblea dei soci tra i soci ordinari, di cui almeno cinque soci fondatori. Essi durano in carica per un quinquennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. A termine del mandato i membri del Direttivo uscente possono essere rieletti. Ai membri del Consiglio Direttivo verrà riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute in dipendenza della loro carica compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

**Art. 16** - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare spettano al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- nominare tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- deliberare su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario e a predisporre i bilanci preventivi e consuntivi per l'approvazione all'assemblea dei soci;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- deliberare sulla decadenza, morosità e radiazione dei soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e private il cui scopo interessa l'associazione stessa. In tal caso il Consiglio designerà i propri rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può delegare al Presidente tutte o in parte delle sue competenze ad eccezione quelle relative alla formulazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

**Art. 17** - Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente.

Per la validità della riunione del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

**Art. 18** - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

**Art. 19** - Il Consiglio dei Probiviri è costituito da tre membri da nominarsi dall'assemblea dei soci per la durata di quattro anni. Anche i soci fondatori, non più di uno, possono essere eletti probiviri. Tutte le eventuali controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi Organi, saranno sottoposti alla competenza del Consiglio dei Probiviri che giudicherà << ex bono et aequo >> senza formalità di procedura.

### **Strutture Periferiche**

**Art. 20** – L'associazione può articolarsi, ove possibile, in sezioni regionali o provinciali. Per costituire una sezione provinciale sarà necessaria una richiesta di almeno 20 iscritti di quella provincia.

Il fiduciario della sezione periferica sarà designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I fiduciari delle sezioni provinciali di una stessa regione possono costituirsi in delegazione regionale designando un referente regionale. I rapporti tra le strutture periferiche e il Consiglio Direttivo saranno regolamentati da atto del Consiglio Direttivo.

### **Bilancio – Fondo Comune**

**Art. 21** – L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile unitamente al bilancio preventivo, relativo all'esercizio in corso.

**Art. 22** – Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali fissate del Consiglio Direttivo;
- da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione;
- le eventuali liberalità, erogazioni, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- dai proventi di attività varie;
- dal reimpiego di detti mezzi finanziari.

### **Modifiche – Scioglimento - Liquidazione**

**Art. 23** – Il presente statuto può essere modificata alle seguenti condizioni:

- 1) che la proposta di modifica sia posta all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci;
- 2) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione dei due terzi dei votanti.

**Art. 24** – Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

- per la sopravvenuta impossibilità a conseguire l'oggetto sociale;

- per le dimissioni di tutti i soci fondatori;
- per delibera dell'assemblea dei soci con voto favorevole di almeno due terzi dei soci fondatori.

**Art. 25** – In caso di scioglimento l'assemblea delibererà, sempre con voto favorevole di almeno due terzi dei soci fondatori, in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla di uno o più liquidatori scelti tra i soci fondatori stessi.

### **Disposizioni finali**

**Art. 26** – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

F.to: Dott. Andrea IULIANO .....

“ Dott. Gennaro BREGLIA .....

“ Dott. Giuseppe CRESCENTE .....

“ Dott. Pietro DI GIROLAMO .....

“ Dott.ssa Maddalena MASIELLO .....

“ Dott.ssa Silvana de LAURENTIIS .....

“ Dott.ssa Paola BEVILACQUA .....